

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 292**

**OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Periodo: 14/09/2022 - 30/06/2023.**

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno 18 (diciotto) del mese di gennaio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 - Politiche Sociali, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Lucia Luzza (codice fiscale LZZ LCU 74H45 Z133W), nata a Berna (EE) il 05 giugno 1974, residente in Nicotera (VV), contrada Gatto, snc, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale "Vibo Salus", con sede legale in Jonadi (VV), via Gandhi, III traversa snc, (partita IVA



03186760793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia, in data 28 luglio 2011 con il numero R.E.A. 167829, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia, in data 18 febbraio 2022, che si trova depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 1464 del 12/08/2022, adottata dal Dirigente del Settore 2 Politiche Sociali - Welfare - Sanità - Pubblica Istruzione - Cultura - Turismo - Sport - Commercio - Attività Produttive, è stata indetta una procedura aperta, tramite Me.Pa. (RDO) per l'affidamento del servizio in oggetto, dell'importo complessivo di € 389.962,45 (euro trecentoottantanove milanovecentosessantadue/45) comprensivo di IVA al 5% (sul solo servizio mensa) e di ogni altro onere;

- che con la stessa determinazione n. 1464 del 12/08/2022, sono stati approvati il bando, il capitolato speciale d'appalto e la modulistica di gara ed è stata registrata la spesa complessiva (finanziata con fondi PAC PNSCIA "Azioni di Rafforzamento Territoriale"), sui fondi del bilancio comunale, secondo le modalità riportate nella determinazione dirigenziale anzidetta;

- che con determinazione dirigenziale n. 1625 del 13/09/2022 (n. 754/2022 del Registro del Settore n. 2 - Politiche Sociali), rettificata con



determinazione dirigenziale n. 1872 del 19/10/2022 (n. 855/2022 del Registro del Settore n. 2 – Politiche Sociali) venivano omologati gli atti di gara e, conseguentemente, si procedeva all'aggiudicazione del servizio della gestione dell'asilo nido comunale per il periodo 14/09/2022 - 30/06/2023, in favore della Cooperativa "Vibo Salus", Società Cooperativa Sociale, che ha riportato il punteggio di 93,59/100 (punti 84,66 per l'offerta tecnica e punti 8,93 per l'offerta economica), per l'importo complessivo di € 374.379,31 (euro trecentosettantaquattromilatrecentosettantanove/31) comprensivo di IVA al 5% per il solo servizio mensa e di ogni altro onere;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che sono state effettuate le verifiche d'ufficio in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta e che la documentazione risulta essere conforme alle vigenti disposizioni legislative;
- che con nota prot. n. 0049508 del 01/12/2022, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, la comunicazione antimafia, relativa alla Cooperativa, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva;
- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INPS 33228792, regolare certificato DURC, valido sino al 17 febbraio 2023 e depositato agli atti;
- che il servizio è stato avviato in data 14/09/2022, giusta determinazione dirigenziale n. 1872 del 19/10/2022 di rettifica parziale alla determinazione



dirigenziale n. 1625 del 13/09/2022;

- che è intenzione delle Parti comparenti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 2 - Politiche Sociali – Ufficio Servizi Sociali.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, materialmente allegato sotto la lettera "A" in formato digitale.

**Articolo 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la Sig.ra Lucia Luzzo, Legale rappresentante della Cooperativa, ha reso la dichiarazione secondo cui la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,



n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

### **Articolo 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.



### **Articolo 4: Oggetto del contratto**

Il Comune conferisce alla Cooperativa, nella persona del Legale Rappresentante, sig.ra Lucia Luzza, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento **del servizio di gestione dell'Asilo Nido Comunale di Vibo Valentia. Periodo: 14/09/2022 - 30/06/2023.**



#### **Articolo 5: Durata del servizio**

Come da avviso pubblicato sul sito istituzione dell'Ente, il servizio è stato avviato in data 14 settembre 2022 ed avrà la durata fino al 30 giugno 2023, per un totale di circa n. 41 settimane effettive di apertura, secondo il seguente calendario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. Sono escluse le festività del santo patrono, pasquali e quelle riportate nel calendario scolastico.

#### **Articolo 6: Compenso del servizio**

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è pari ad €. 374.379,31 (euro trecentosettanta quattromilatrecentosettantanove/31) comprensivo di IVA al 5% per il solo servizio mensa e di ogni altro onere nessuno escluso od eccettuato.

Il prezzo complessivo di appalto, verrà corrisposto dal Comune alla Cooperativa, secondo quanto previsto dal Capitolato di gara, a presentazione di regolare fattura.

Il pagamento avverrà con atto di liquidazione del responsabile del servizio interessato, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al protocollo dell'Ente, fatti salvi eventuali ritardi, non dipendenti dal Comune, per l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

#### **Articolo 7: Tracciabilità dei flussi finanziari**

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali

transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare alla Cooperativa l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG: 9364806263 ed il codice CUP: E44D22001260006 assegnati all'intervento.

#### **Articolo 8: Modalità di pagamento**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, che la Cooperativa indicherà, di volta in volta, sulle fatture presentate.

#### **Articolo 9: Obblighi della "Cooperativa"**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate nel bando e nel capitolato speciale, approvati con determinazione dirigenziale n. 1464 del 12/08/2022, (n. 671/2022 del Registro del Settore 2 - Politiche Sociali - Welfare - Sanità - Pubblica Istruzione - Cultura - Turismo - Sport - Commercio - Attività Produttive) e secondo le modalità integrative e migliorative proposte dalla ditta in sede di gara, con particolare riferimento all'offerta tecnica.



La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni



illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

**Articolo 10: Risoluzione del contratto e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- f) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penali previste nell'articolo 14 del Capitolato Speciale.



**Articolo 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

**Articolo 12: Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie tra il Comune e la Cooperativa, che non siano state definite in via bonaria, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria; in questo caso, il Foro competente, sarà quello di Vibo Valentia.

**Articolo 13: Subappalto e cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto del servizio, anche parziale, pena la revoca immediata dell'appalto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati (art. 19 del Capitolato Speciale).

**Articolo 14: Cauzione definitiva**

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 18.718,97 (euro diciottomilasettecento diciotto/97), a mezzo polizza fidejussoria n. 820016.91.019863, rilasciata, in data 30 novembre 2022, dalla compagnia "BCC Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Galgano SPA – Milano.



Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, la Cooperativa ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso della certificazione ISO 9001:2015, n. 2330 QM, e della certificazione UNI 11034:2003, n. 2330 SM/N, tutte in corso di validità, presentate in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

**Articolo 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

La Cooperativa ha presentato, inoltre, Polizza RCT/RCO n. 181666420, rilasciata, in data 03 marzo 2022, dalla compagnia "UnipolSAI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Vibo Valentia, valida fino al 28 febbraio 2027, a copertura dei rischi inerenti il servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**Articolo 16: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente. A tale scopo verificherà che la Cooperativa attui e rispetti le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti al servizio siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.



Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

La Cooperativa, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti del personale utilizzato nel servizio i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi di rinnovo vigenti, corrispondendo allo stesso i trattamenti economici previsti in relazione al profilo professionale posseduto ed alle mansioni espletate, con i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**Articolo 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa.

A tale proposito la predetta Impresa non potrà esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.



Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori



e delle ritenute fiscali.

**Articolo 18: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

La Cooperativa ha dichiarato di non essere soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99, per avere meno di 15 dipendenti assunti per come previsto ex art. 4 della suddetta legge.

**Articolo 19: Domicilio della Cooperativa**

Il domicilio per le comunicazioni alla Cooperativa, è la sede legale di Jonadi (VV), Via Gandhi III trav. snc, pec: [vibosalus@pec.it](mailto:vibosalus@pec.it) - mail: [vibosalus@gmail.com](mailto:vibosalus@gmail.com) -

**Articolo 20: Spese contrattuali**

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**Articolo 21: Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

**Articolo 22: Norme di chiusura**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al bando, al capitolato speciale, approvati con determinazione dirigenziale n.

1464 del 12/08/2022, (n. 671/2022 del Registro del Settore 2 - Politiche Sociali) e all'offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potrebbero essere emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'incarico.

#### **Articolo 23: Patto di integrità**

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

#### **Articolo 24: Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 14 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzzu, nella qualità**

*Lucia Luzzu*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia**

*Scuglia*


*lbr*



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13, 16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA COOPERATIVA: **sig.ra Lucia Luzza, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia**



